

Buoni. In tal caso esso potrà anche emettere nuovi Buoni, in sostituzione dei rimborsati, purchè con la medesima scadenza, e ad una ragione d'interesse inferiore. »

(È approvato).

« Art. 3. La cauzione per gli appalti delle esattorie e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, agli effetti degli articoli 16 e 78 della legge del 20 aprile 1871 n. 191, serie 2ª, potrà essere prestata anche in Buoni del tesoro a lunga scadenza.

« I depositi dei Buoni predetti nella Cassa dei depositi e prestiti a titolo di cauzione, sono esenti dalla tassa di custodia, di cui all'articolo 12 della legge 7 maggio 1863, numero 1270.

« Le anticipazioni che si faranno sui detti Buoni dagli Istituti di emissione, potranno eccedere i tre mesi, e giungere fino ai due anni. A queste anticipazioni non sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'articolo 75 della legge sul bollo del 13 settembre 1874 n. 2077, serie 2ª.

« Agli effetti dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1878, n. 4430, gli impieghi diretti fatti dagli Istituti di emissione in Buoni del tesoro a lunga scadenza, sono pareggiati agli impieghi diretti in Buoni del tesoro ordinari. Però gli impieghi diretti in Buoni a lunga scadenza, che non costituiscano investimenti del fondo di riserva, ossia massa di rispetto, per ciascun Istituto di emissione, dovranno essere alienati nel termine di un anno. »

L'onorevole Bertollo ha facoltà di parlare.

Bertollo. Vorrei richiamare l'attenzione della Camera sopra il terzo paragrafo di questo articolo che dice: « Le anticipazioni che si faranno sui detti Buoni dagli Istituti di emissione, potranno eccedere i tre mesi, e giungere fino ai due anni. A queste anticipazioni non sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'articolo 75 della legge sul bollo del 13 settembre 1874, numero 2077, serie 2ª. »

Ora è chiaro che noi stabiliamo così un titolo privilegiato fra i titoli di Stato. Tutti sanno che le anticipazioni sui titoli di Stato si fanno a tre mesi. Noi avremmo un titolo con anticipazioni fino a due anni esenti dalla tassa di bollo. A me pare che questo privilegio sia eccessivo.

Questo titolo è eguale a tutti gli altri, i quali hanno diritto allo stesso trattamento; perciò prego il relatore e il ministro d'impedire che questo privilegio si stabilisca. Altrimenti domani, per un nuovo titolo che si emetta si potranno stabilire altri privilegi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cadolini, presidente della Commissione del bilancio. Debbo ricordare alla Camera che questo capoverso, sul quale ha parlato l'onorevole Bertollo, è precisamente quello nel quale si deve introdurre l'emendamento proposto dall'onorevole Vacchelli, ed accettato dal Ministero e dalla Commissione; emendamento consistente nell'aggiungere dopo le parole « Istituti di emissione » le parole « e di credito. »

Quanto all'altra osservazione dell'onorevole Bertollo, è agevole il comprendere, nè occorre dichiararlo, che lo scopo della disposizione proposta è proprio quello di agevolare il collocamento dei buoni a lunga scadenza.

Diligenti. Chiedo di parlare.

Cadolini, presidente della Commissione del bilancio. La proposta è stata studiata attentamente dalla Giunta; e studiata nel fine di restringere le facoltà più ampie che il Governo proponeva, con una disposizione così concepita:

« I buoni stessi potranno essere ammessi allo sconto dagli Istituti di emissione, anche con scadenza superiore a tre mesi. »

La Giunta generale del bilancio non volle ammettere siffatta disposizione del progetto ministeriale, per impedire agli Istituti d'emissione d'immobilizzare in larga misura i loro capitali in buoni a lunga scadenza, e propose invece di consentire le anticipazioni nel modo indicato all'articolo 3; facoltà assai più circoscritta, ma avente, in qualche guisa, per effetto di agevolare il collocamento dei buoni.

Io pertanto, per rendermi interprete delle deliberazioni della Giunta, non potrei, in questa parte, accettare alcuna modificazione; giacchè si tratta di una proposta che fu argomento di accurati studi e di lunghe e mature discussioni; per cui davvero non si potrebbe da esse recedere, senza alterare tutta l'economia della legge.

Presidente. Dunque Governo e Commissione accettano e fanno proprio l'emendamento dell'onorevole Vacchelli, il quale, al paragrafo terzo dell'articolo 3, propone si dica:

« Le anticipazioni che si faranno sui detti